



DELIBERAZIONE n.37/2017/PRSE

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2017

composta dai magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti Presidente

dott. Giuseppe Imparato Consigliere

dott. Luigi Di Marco Primo Referendario, relatore

dott. Alessandro Verrico Referendario

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;


VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di
giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della
Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge



1

costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.13/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2014, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato

le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nella precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Monteroduni (IS)** ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2014 e le risposte alle richieste istruttorie resesi necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari;

VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n.61069401 del 22 dicembre 2016, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione



per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.2/PRES/2017 del 13 gennaio 2017 di convocazione della Sezione per il 24 gennaio 2017, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

UDITO il Magistrato relatore;

FATTO E DIRITTO

1. Dall'esame del questionario e della relazione al bilancio di previsione ed al rendiconto dell'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Monteroduni** concernenti i dati del **consuntivo dell'esercizio 2014**, sono emerse criticità, anomalie e/o irregolarità contabili che hanno indotto i Magistrati istruttori a richiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni.

La successiva valutazione degli elementi documentali acquisiti durante la disposta integrazione istruttoria nel contraddittorio con l'Organo interno di revisione e con il rappresentante legale dell'Amministrazione, **non ha comportato l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità ai sensi del comma 3 dell'art.148 bis del D.Lgs. n.267/2000.**

Cionondimeno sono state riscontrate irregolarità che la Sezione ritiene



di dover segnalare all'Amministrazione sottoposta a controllo.

In effetti le disposizioni della Legge n.266 del 2005 e le sopra citate "Linee guida" che prevedono l'adozione di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatata irregolarità grave tale da incidere sugli equilibri finanziari, non esauriscono le modalità di esercizio del controllo di competenza della Corte dei conti.

Invero, attese le caratteristiche e la natura "collaborativa" che detto controllo riveste secondo la previsione legislativa richiamata nel preambolo (L.14/1/1994, n.20 e L.5/6/2003, n.131) ed i più generali principi di buona amministrazione (art.97 Cost.), ma anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale (C. Cost., n.29/1995 e n.179/2007), è agevole ritenere che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità, sia pur non connotate da gravità, ovvero meri sintomi di disfunzioni, di fattori di criticità o di anomalie finanziario-contabili che, se reiterati, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali; ciò al fine di promuoverne l'eliminazione, mediante le opportune misure di autocorrezione riservate agli Enti destinatari.

2. Dall'esame istruttorio è emerso innanzitutto un **basso grado di riscossione** delle entrate che concorre alla crisi di liquidità in cui versa l'Amministrazione, confermata dal ricorso **all'anticipazione di tesoreria** non restituita al 31 dicembre per un importo pari ad € 159.140,19.




L'ente ha al riguardo affermato di aver adottato provvedimenti per l'accertamento ed il recupero dei tributi non pagati con conseguente emissione dei ruoli coattivi.

Il Collegio, nel riservarsi di monitorare l'andamento delle riscossioni in sede di esame dei successivi documenti contabili, evidenzia che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, pur se contenute nei limiti previsti dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, soprattutto se reiterate nel tempo, oltre a produrre aggravio finanziario per l'ente, risulta sintomatico di squilibri nella gestione di competenza e/o, nella gestione dei residui.

Più in particolare l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria, nel certificare la crisi di liquidità dell'Ente, può essere sintomo di uno stato di precarietà degli equilibri finanziari derivante dalla lentezza (rispetto all'andamento delle spese) con cui è gestita la fase della riscossione delle entrate; ovvero dell'esistenza tra gli accertamenti di competenza e/o tra i residui attivi, di crediti insussistenti e/o di dubbia o difficile esazione che devono essere oggetto di attenta verifica in sede di riaccertamento.

Ciò premesso, è necessario che l'Amministrazione proceda all'analisi e al monitoraggio delle cause che possono determinare squilibri nella gestione di cassa, individuando l'origine degli scompensi prodottisi sia con riferimento alla gestione di competenza che alla gestione dei residui.

Infine, giova ricordare che il ricorso all'anticipazione di tesoreria non può in alcun modo costituire lo strumento ordinario o "fisiologico" per il finanziamento delle spese dell'Ente in quanto esso costituisce un mezzo straordinario preordinato al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee.




Da ultimo è bene rilevare come il prolungato ricorso a questo istituto comporti, di norma, costi elevati per l'Ente e può trasformare l'anticipazione in una forma di indebitamento di medio termine, con ciò che ne consegue in relazione agli obblighi derivanti dall'art.119 della Costituzione.

3. L'istruttoria ha anche riguardato l'analisi degli organismi partecipati.

In particolare, difformemente da quanto indicato dall'Organo di revisione nel questionario, è stata accertata la partecipazione dell'Ente alle società Sfide s.c.a.r.l. e Molise Sviluppo S.C.p.A.

La Sezione, al riguardo, nel ribadire come la situazione finanziaria degli organismi partecipati possa mettere seriamente a repentaglio gli equilibri di bilancio dell'Ente di riferimento, rinvia alle prescrizioni contenute nel recente Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

In particolare si richiama sin d'ora l'attenzione degli organi competenti sulle gravi misure sanzionatorie previste in caso di inottemperanza previste dall'art.20 comma 7 del ripetuto Decreto a norma del quale: "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9".



✍

La Sezione

P.Q.M.


Segnala al Comune di **Monteroduni** le irregolarità nei termini di cui in motivazione ed invita la stessa ad astenersi per l'avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente deliberazione.

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, ed all'Organo di revisione del suddetto Ente, per ogni consequenziale valutazione e determinazione.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2017.


Il Magistrato, relatore
(I Ref. Luigi Di Marco)



Il Presidente
(Cristina Zuccheretti)



DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 19 febbraio 2017



Il Direttore Amministrativo
(dott. Davide Sabato)

